



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2018, il giorno 15, del mese di Gennaio alle ore 13:30, nella sede della Provincia, la Vice Presidente SANTERO CHIARA, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 957/2018 DECRETO N. 2

COMUNE DI FORLÌ' - PROCEDIMENTO DI VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI AI SENSI DELL' ART. 8 COMMA 2 DPR 160/2010 E SS.MM.II. INERENTE A "ISTANZA DI CONFERENZA DEI SERVIZI PER VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI PER AMPLIAMENTO DI LABORATORIO ARTIGIANALE, DITTA "TORREFAZIONE LA FORLIVESE S.N.C. VIA OSSI N. 93 LOCALITA' VILLAGRAPPA" - PRONUNCIAMENTO IN MERITO ALLE COMPETENZE PROVINCIALI

LA VICE PRESIDENTE

Vista la nota prot. n.1015 del 15/01/2018 con la quale il Presidente, in riferimento alla proposta di decreto n.957 del 15/01/2018, ha espresso il proprio impedimento ad adottare il presente atto, in quanto versa in una potenziale ipotesi di conflitto di interesse istituzionale, dovendo, in qualità di Sindaco e membro del Consiglio Comunale di Forlì, decidere in relazione ai pareri ed alle osservazioni formulate da questa Provincia in merito al Piano in oggetto;

Richiamato il comma 66 dell'art. 1 della L. 56/201, il quale tra l'altro recita : “.....*Il vicepresidente esercita le funzioni di presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito....*”;

Su proposta del del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale;

Vista la convocazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Forlì, pervenuta a questa Amministrazione in data 19/12/2017 e assunta al prot. n. 32070, a partecipare alla “*Conferenza dei Servizi per variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell' art. 8 comma 2 del DPR 160/2010 e ss.mm.ii. per ampliamento di laboratorio artigianale sito in Via Ossi n. 93 località Villagrappa di proprietà della ditta Torrefazione La Forlivese snc di Forlì. Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 L. 241/1990 forma simultanea in modalità sincrona* - indicando la seduta conclusiva in data 16 gennaio 2018;

Dato atto che l'intervento relativo all'istanza in oggetto riguarda l'ampliamento di un laboratorio artigianale sito in Via Ossi n. 93 località Villagrappa in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160 del 07/09/2010 e che la relativa documentazione, depositata nel sito informatico del SUAP, è stata comunicata e resa disponibile a questa Amministrazione provinciale via PEC in data 21/08/2017 con prot. prov.le n. 21419, richiedendo, ai fini dell'assenso previsto all'art. 8 suddetto, l'espressione delle competenze provinciali in materia urbanistica in seno alla Conferenza dei Servizi;

Premesso che il Comune di Forlì è dotato di:

- Piano strutturale comunale (PSC) e Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), adottati con deliberazione consiliare n. 98 del 23/6/2008 ed approvati con deliberazione consiliare n. 179 del 1/12/2008, ai sensi dei commi 5 et 6 dell'art. 43 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20;
- Piano Operativo Comunale (POC) ri-adottato con deliberazione consiliare n. 90 del 30/7/2013 e approvato con deliberazione consiliare n. 70 del 8/4/2014 e successive varianti ;

Premesso inoltre che il Comune di Forlì con delibera consiliare n. 54 del 13/06/2017 immediatamente esecutiva ha espresso indirizzo favorevole alla variante urbanistica relativa al progetto di ampliamento del fabbricato in oggetto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni riportate nella Relazione illustrativa redatta dall'Unità Pianificazione urbanistica del Comune di Forlì;

Preso atto dalla Relazione illustrativa che la proposta costituisce specifica variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, ai sensi del I° comma dell'art. 8 del DPR 160/2010 e che gli elaborati costitutivi della presente variante, resi disponibili sul sito istituzionale del Comune di Forlì sono i seguenti:

progetto

- 01 01 Richiesta Nulla Osta domanda A3 ATO;
- 02 1 Modulo TITOLO EDILIZIO o ISTANZA CdS - 1;
- 03 02 Dichiarazione sostitutiva Atto notorio PARTICELLA 136;
- 04 02 Dichiarazione sostitutiva Atto notorio PARTICELLA 632;
- 05 02 Dichiarazione sostitutiva Atto notorio PARTICELLA 818;
- 06 2 Modulo ASSEVERAZIONE di titolo edilizio o istanza - 2;
- 07 11_11_ Contributo di costruzione;
- 08 11-151 PMAX Torrefazione 2017;
- 09 12_11_ Dichiarazione di conformità barriere architettoniche;

10	16 Dichiarazione progettazione impianti di cui al DM 37/2008 (ex L. 46/1990) 1;
11	17 Rilevazione attività edilizia – Permesso DIA - SCIA;
12	20_11_Scheda dotazione impianti rinnovabili 1;
13	26_11_Terre e rocce da scavo;
14	34 DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI SCARICHI IDRICI;
15	Allegato altri soggetti altri tecnici altre imprese - 1;
16	Allegato altri soggetti altri tecnici altre imprese - 2;
17	Allegato altri oggetti altri tecnici altre imprese - 3;
18	Allegato altri soggetti altri tecnici altre imprese - 4;
19	Allegato asseverazione altri tecnici (Acustica Torrefazione);
20	Allegato asseverazione altri tecnici (Massimo Amadio);
21	Allegato asseverazione altri tecnici I (Marco Ghezzi);
22	Ampliamento tettoia_tav_dgr;
23	Ampliamento_uffici_dgr;
24	Benestare HERA precedente;
25	Calcolo superfici in ampliamento e delle superfici trasformate;
26	Carta d'identità progettista;
27	Catasto;
28	Consegna Valutazione Progetto vv.ff;
29	Delega Fraer Leasing;
30	DGR1878_2011_MUR_A.1-D.1 asseverazione da allegare al titolo edilizio [1];
31	Dichiarazione sostitutiva di impatto acustico p. 11.3(torrefazione forlivese acustica);
32	Dichiarazione sulla presenza di linee elettriche;
33	Diritti di segreteria;
34	Documenti d'identità proprietari;
35	Documento Lelli;
36	Elaborato grafico;
37	Estratto di mappa catastale;
38	Estratto rue;
39	Frontespizio tav.1 stato attuale;
40	Frontespizio tav.2 stato modificato;
41	Frontespizio tav.3 stato comparativo;
42	Invarianza idraulica;
43	Marca da bollo F23;
44	Modello ISTAT 20170808110246_040012151114;
45	Procura speciale;
46	Relazione tecnico illustrativa;
47	Relazione fotografica;
48	Relazione torrefazione dgr;
48	Tav.1 stato attuale;
50	Tav.2 stato modificato;
51	Tav.3 stato comparativo;
	<u>elaborati di progetto</u>
52	2017/06/06 relaz urba prel t lf completa;
53	2017/06/13 delib. Cc 54/2017 torrefazione;
54	rue p-18 tlf;
55	rue p-18 tlf;

Constatato che:

- La presente proposta di Variante trae origine dall'esigenza di ampliare l'attività produttiva esistente, con conseguente ampliamento edilizio dello stabilimento di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei propri prodotti, in variante alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, da attuarsi con procedura ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010;
- Il progetto riguarda l'ampliamento di una struttura produttiva ad uso laboratorio artigianale sita in Forlì, località Villagrappa, via Ossi n. 93, ricadente all'interno di un lotto **D1.2** "Zone Produttive di

Completamento”, con superficie fondiaria di mq. 7.575,00, identificato al Catasto Terreni del Comune di Forlì al Foglio 167 con le particelle 136, 632, 818, di proprietà della Società Torrefazione La Forlivese spa;

- Le modifiche sono finalizzate ad aumentare lo spazio dedicato allo stoccaggio delle merci e agli uffici. La carenza delle aree per lo stoccaggio costringe l'azienda a prendere in affitto capannoni distanti dalla propria sede, con conseguenti disagi e costi;
- L'ampliamento proposto consiste in:
 1. Trasformazione di tettoia esistente mediante tamponamento e conseguente cambio d'uso in magazzino-deposito: mq 320,93;
 2. Realizzazione di deposito, in prolungamento della tettoia di cui al punto precedente, per una superficie di mq 209,55;
 3. Realizzazione di tettoia per una superficie di mq 123,75;
 4. Ampliamento uffici per una superficie di mq 75,00.

Constatato in particolare che

- i terreni interessati dall'istanza sono attualmente sede dell'azienda e sono urbanisticamente classificati come *Sottozona D1.2 'Zone produttive di completamento'*;
- l'intervento di ampliamento comporta variante (specifica) alle NTA di RUE relativamente alla variazione dei seguenti parametri urbanistici-edilizi definiti all'art. 60 per le *'Zone produttive di completamento'* (*Sottozona D1.2*) delle NTA del RUE:
 - indice di utilizzazione fondiaria,(UF)
 - rapporto di copertura; (Q)

Richiamate le competenze che la Provincia è tenuta ad esprimere sulle Varianti Urbanistiche ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.:

- parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex parere art. 13 della L. 64/74): detto parere deve essere espresso nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, quindi nell'ambito della formulazione delle riserve/osservazioni;
(Tale parere risulta necessario nel caso in cui le modifiche al piano comportino l'inserimento di nuove previsioni insediative, ovvero modifichino in modo sostanziale le previsioni edificatorie esistenti).
- riserve ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., per cui la Provincia può formulare riserve relativamente a previsioni di piano (POC) che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.
In questo caso specifico sono contenute anche le varianti al RUE ai sensi dell'art. 33 comma 4 bis, qualora modifichino, per le parti del territorio specificamente individuate dal PSC, e in conformità ad esso, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi;
- parere in merito alla valutazione di sostenibilità (VALSAT) di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamato inoltre l' art. 8 “Raccordi procedurali con strumenti urbanistici” del citato DPR 160/2010 che testualmente recita:

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 38;

[...]

3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore. (medie e grandi strutture di vendita).

Preso atto che il Comune di Forlì ha valutato le circostanze del caso e ritenuto applicabile la procedura citata, poiché:

- si tratta di un intervento di ampliamento di laboratorio artigianale esistente, per il quale lo strumento urbanistico vigente non individua aree sufficienti e pertanto applica al caso la procedura semplificata di cui al primo comma dell' art. 8 del DPR 160/2010;
- l' insediamento dell'attività risulta regolare ed i soggetti richiedenti sono titolari;

Constatato in particolare che:

- con Deliberazione del Comune di Forlì G.P. n. 294/2012 “APPLICAZIONE ART. 8, D.P.R. 7.9.2010, N. 160 - REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA SULLO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE – INDIRIZZI INTERPRETATIVI” che all'Allegato A p.to 2.4 - La partecipazione della Regione (o Provincia delegata), si attesta quanto segue: *“La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno 2001 n. 206, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lettera g, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 nella parte in cui prevede che, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della Regione. Conseguentemente, l’art. 8 del “Regolamento” prevede il necessario assenso della Regione in seno alla conferenza di servizi. Nel nostro caso, la Regione ha delegato la competenza alla Provincia. La Provincia normalmente interviene nei casi di variante al POC nella fase di deposito degli atti per formulare riserve relative alle previsioni che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. (...)”*
- le modifiche proposte costituiscono variante specifica al RUE, di cui vengono modificati taluni parametri dell' **Art. 60 - “Zone produttive di completamento (Sottozona D1.2)”** delle NTA, relativi per il caso specifico in oggetto all'indice di utilizzazione fondiario,(UF) e al rapporto di copertura (Q).
- con nota PEC prot. prov.le n. 2017/29129 del 14/11/2017 ad esito dell'incontro tra Comune di Forlì e Provincia è stata condivisa una linea interpretativa circa le competenze provinciali per i casi in cui le modifiche riguardino la mera disciplina regolamentare comunale (RUE), quali la deroga ai parametri edilizi di una specifica zona già pianificata, per cui ai sensi della LR 20/00 ss.mm.ii, l'Amministrazione provinciale non è chiamata ad esprimersi sulla variante per i procedimenti SUAP afferenti a istanze in variante al RUE definite all'art. 33 della citata legge;

Verificato che:

- per i contenuti delle modifiche proposte in variante al RUE, il procedimento non si conforma a quanto stabilito dall'art. 33, comma 4 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. che prevede l'attivazione del disposto di cui all'art. 34 della L.R. 20/2000 e conseguentemente il coinvolgimento provinciale, in quanto la variante urbanistica in esame non determina variazioni riguardo agli usi, e in ragione della sua natura specifica, ammette trasformazioni puntuali anziché usi ammissibili, modificando in relazione al progetto solo taluni parametri edilizi;
- in ordine agli aspetti di sostenibilità ambientale non viene richiesta la ValSat, in quanto la variante proposta è da riferirsi ai casi di esclusione previsti dall'art. 5 comma 5 lettera c) della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii precisando che il procedimento in oggetto propone “varianti specifiche a parametri e indici urbanistici con le seguenti condizioni:
 - *senza variazione degli usi: gli usi rimangono i medesimi per qualsiasi zonizzazione D1.2;*
 - *senza trasformazione dei suoli: il sito d'intervento è già urbanizzato e impermeabilizzato;*
- in ordine agli aspetti geologici e di compatibilità con le previsioni di pericolosità del territorio il Comune non ha fornito relazione geologica, ritenuta non necessaria ai fini della variante, in quanto “le

modifiche urbanistiche proposte non comportano l'inserimento di nuove previsioni insediative, nè modificano in modo sostanziale le previsioni edificatorie esistenti, e sono pertanto ininfluenti rispetto alle valutazioni già espresse in fasi pianificatorie precedenti."

Dato atto infine che questa Provincia, valutati gli elementi di variante urbanistica, non ha ritenuto necessario partecipare alla prima seduta della Conferenza, tenutasi in data 25/10/2017, come risulta dal verbale della stessa;

CONSIDERATO

- che le modifiche proposte riguardano unicamente la deroga a parametri edilizi di uno specifico lotto di completamento ricadente all'interno del perimetro del territorio urbanizzato urbanisticamente classificato come Sottozona D1.2 'Zone produttive di completamento'; senza variazione degli usi e senza trasformazione dei suoli, in quanto il sito d'intervento è già urbanizzato e impermeabilizzato;
- che, ai sensi dell'art. A-13 "Ambiti specializzati per attività produttive" della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., comma 6, gli *"interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti, sono disciplinati dal RUE e sono attuati attraverso intervento edilizio diretto"*;
- che la procedura definita all'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., derivante dal comma 4 bis dell'art. 33, a sua volta collegato al comma 2 – bis dell'art. 29, sia da riferire a *"parti del territorio specificatamente individuate dal PSC"* e che, pertanto, il presente procedimento risponde a variante di RUE ai sensi dell'art. 33, rispetto alle quali non è previsto il coinvolgimento della Provincia;
- che la definizione e deroga ai predetti parametri compete pertanto all'Amministrazione Comunale, attraverso il suo strumento regolamentare (RUE), visto peraltro che la modifica proposta al RUE di fatto consiste in un mero recepimento dello specifico caso in oggetto all'interno dell'elenco di cui all'art. 60 delle singole procedure attuate attraverso il D.P.R. 160/2010;

Ritenuto pertanto che le modifiche apportate dal presente procedimento non incidano sul livello delle competenze provinciali in merito agli strumenti urbanistici definiti dalla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 21-quater della L. n. 241/1990;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti, in merito alla regolarità contabile;

DATO ATTO infine che **il presente provvedimento è da considerarsi urgente** per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

DECRETA

- 1. Di non doversi esprimere in merito alla procedura in oggetto, in quanto le modifiche apportate non incidono sul livello delle competenze provinciali in merito agli strumenti urbanistici definiti dalla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;**
- 2. Di non ritenere necessaria la partecipazione alla seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi che verrà indetta per la pratica in oggetto;**
- 3. Di trasmettere il presente atto allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Forlì per il seguito di competenza.**

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Decreto prot. n. 957 del 15/01/18)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

Il sottoscritto RASTELLI STEFANO – Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale - dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

La sottoscritta ELISABETTA FABBRI TROVANELLI - Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto RASTELLI STEFANO esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 15 GEN. 2017

IL DIRIGENTE/
IL DIRIGENTE
Ing. Stefano Rastelli

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 15/1/18

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Mauro Maredi

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

LA VICE PRESIDENTE

SANTERO CHIARA

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA